

**RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL GRUPPO CONSILIARE REGIONALE UDC  
SUL DISEGNO DI LEGGE 90  
(SERVIZI INTEGRATI INFANZIA E INTERVENTI PER LA FAMIGLIA)**

Signor Presidente, Egregi Colleghi,

come è noto, nel programma di governo 2008-2013 viene assicurata alla famiglia una centralità strategica nell'ambito delle azioni che la Regione intende attuare. In tale programma la famiglia viene considerata una risorsa ed è ritenuta un soggetto sociale e non la semplice sommatoria di quanti coabitano nella stessa abitazione. Un'entità sociale, dunque, sulla quale è doveroso intervenire attribuendogli, in altre parole, un ruolo centrale nelle politiche regionali. A tale riguardo, va ulteriormente precisato che il programma del Presidente della Regione, Renzo Tondo, stabilisce che quella della famiglia " è una scelta di campo che intende porsi dalla parte di coloro che hanno assunto responsabilità per altri, la famiglia appunto, perché l'obiettivo generale è quello di incrementare il capitale sociale del Friuli Venezia Giulia presupposto e condizione per ogni azione di sviluppo e per il mantenimento della coesione sociale". E aggiunge: "In altre parole la famiglia è il paradigma, la misura attraverso la quale vanno inquadrati sia gli investimenti per il sostegno e l'accompagnamento della famiglia stessa e alle scelte per la casa, stante il 'valore' che quest'ultima assume nella comunità regionale". Questi due passaggi sono fondamentali per capire la filosofia dell'intero provvedimento in discussione. Vi è pertanto una precisa volontà politica, che è quella di rilanciare la creazione di nuove famiglie fondate sul matrimonio nelle forme stabilite dall'art. 29 della Costituzione Italiana, nonché di assicurarne il loro funzionamento, convinti come siamo che la gran parte della crisi valoriale della nostra società sia legata anche ad un mancato sostegno nei confronti di questo istituto. Ciò premesso, va quindi ribadito che gli interventi in favore della famiglia su cui si sta discutendo vengono perciò considerati come un investimento per il futuro, ed è lo stesso programma elettorale a prevedere l'impegno, nell'arco di un triennio, dell' 1% della spesa corrente a favore di questa fondamentale cellula della società. Va ricordato che nella legge finanziaria e di bilancio per il 2010 questo percorso è stato già avviato e che, nonostante per altri settori di spesa si sia dovuto procedere a dei tagli di risorse per causa della difficile congiuntura economica che stiamo attraversando, per la famiglia i fondi a disposizione sono stati viceversa aumentati. Riteniamo, inoltre, che la famiglia, in questo momento di difficoltà economica, svolga un ruolo fondamentale anche come ammortizzatore sociale, anzi, di fatto, è il primo ammortizzatore sociale di cui il

cassaintegrato o il disoccupato possano fare affidamento. Detto questo riguardo alla famiglia va rilevato –aspetto fondamentale- che, per quanto riguarda invece i figli, nel testo in discussione è chiaramente previsto che non ci sia nessuna differenza di trattamento per i bambini, a prescindere dal tipo di famiglia alla quale appartengono. Viene perciò assicurata la parità per tutti i figli, senza discriminazione alcuna. Su questo punto non deve esserci alcun dubbio. Fatte queste doverose premesse, è facilmente intuibile che, rispetto alla legislazione approvata nel 2005 vi è in ogni caso la necessità di rivedere a fondo le diverse previsioni legislative in vigore e di operare un loro diverso orientamento ed una loro puntuale implementazione. L'insieme di modifiche intervenute nel tempo richiede anche la necessità di dar vita ad un corpus legislativo omogeneo e flessibile, anche come conseguenza della avvenuta istituzione del Servizio Politiche per la Famiglia. Infatti, nel disegno di legge predisposto dalla Giunta regionale, laddove un tempo nella normativa in vigore per la famiglia la struttura competente era quella della Salute e delle Politiche Sociali, vi è ora una previsione precisa e puntuale per il Servizio Politiche per la Famiglia. Non più, dunque, la famiglia come soggetto di competenza delle politiche sociali, ma la famiglia con un proprio servizio, interamente dedicato ad essa, ai suoi problemi, alla sua valorizzazione. Va altresì detto che diverse indicazioni previste dalla legge 11 del 2006, che riguardano la famiglia, sono state attuate solo in misura molto marginale; da qui l'opportunità di un'accelerazione, che si renderà possibile attraverso l'attività specifica del Servizio politiche per la Famiglia e attraverso le modifiche legislative sulle quali verte il presente disegno di legge. Ciascuna previsione contenuta nel presente provvedimento prende lo spunto da esigenze irrinunciabili di semplificazione della normativa sui servizi integrati per l'infanzia e su quelli della famiglia e per assicurare a tale normativa un'agevole e stabile applicazione. Una semplificazione peraltro fissata a livello di normativa europea, alla quale è giusto che la Regione si adegui, che prevede la semplice dichiarazione di inizio di attività per quanto riguarda l'apertura di nuovi servizi per l'infanzia, cosa che accelera notevolmente l'avvio dell'attività. Nel passato, infatti, le complicazioni burocratiche che si vanno ora ad ovviare, avevano permesso l'apertura di solo un terzo dei servizi programmati e questo si è tradotto indubbiamente in un danno sia per quanti intendevano avviare la loro attività, appartenenti al pubblico e al privato, sia per le famiglie che attendevano nuovi servizi per i loro bambini. La dichiarazione di inizio di attività in luogo dell'autorizzazione semplifica dunque le cose, ma non si limita ad una semplice dichiarazione, perché prevede comunque una serie di verifiche e di controlli, tali da fornire tutte le garanzie del caso, che devono essere osservate in ogni loro dettaglio.

Oltre a quanto chiaramente stabilito in legge vi sono, per quanto riguarda la fase di attuazione, anche alcuni rinvii ad alcuni provvedimenti amministrativi delegificati. Ciò perché potrebbe intervenire, nel tempo, la necessità di una tempestività di adozione di nuove misure operative, che richiedono un percorso più snello rispetto alla rigidità imposta dal ricorso alla via legislativa. Queste modifiche alle due leggi più volte richiamate non sono le prime in senso assoluto, dato che in precedenza, sempre per iniziativa dell'attuale maggioranza, alcune semplificazioni in tal senso era state avviate con l'approvazione di alcune norme urgenti nell'assestamento di bilancio 2008, nella finanziaria 2009 e nelle cosiddette disposizioni anticrisi del giugno 2009. Un lavoro, dunque, già avviato nel tempo e che con questo provvedimento arriva a conclusione. Come è noto, il disegno di legge n. 90 si compone di due parti. La prima (capo I) che va dagli articoli 1 al 19 contiene norme modificative della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia). La seconda (capo II), che comprende gli articoli dal 20 al 37, contiene norme modificative della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità). In questo modo le diverse previsioni di legge avranno un impianto unitario e coordinato, con una visione complessiva che fa perno sulla famiglia e sugli interessi precipui di quest'ultima. Venendo al Capo I – Modificazioni alla legge regionale 20/2005, ci si propone dapprima di superare diverse criticità registrate nella prima fase di attuazione. L'impianto normativo pregresso ha certamente recato ordine nel settore, ma nel contempo ha originato un notevole appesantimento del sistema, anche per le norme di eccessivo dettaglio stabilite, che rendono meno facile la diffusione dei servizi per l'infanzia nel territorio. Inoltre, in molti casi, per il rispetto degli standard organizzativi e funzionali imposti, corrisponde un significativo aumento dei costi a carico delle famiglie. Da qui l'esigenza di un intervento normativo che affronti le criticità emerse in questi anni e fornisca anche nuovi strumenti d'intervento, adatti per utilizzare al meglio e in tempi rapidi le significative linee di spesa a disposizione per le famiglie e per la genitorialità. Alcuni istituti già previsti dalla legge regionale 20/2005, sono stati collocati definitivamente nell'ambito della normativa regionale per la famiglia anziché nel contesto socio-assistenziale (articolo 10), con il riconoscimento di uno specifico ruolo della famiglia nella promozione e gestione dei servizi per l'infanzia (articolo 6). In particolare si è inteso, altresì, ridefinire i compiti del Comitato di coordinamento pedagogico e organizzativo (articolo 10) quale organismo tecnico-consultivo del sistema educativo integrato della prima infanzia, anziché momento di conduzione di tale sistema, con una connotazione propositiva che salvaguardi il progetto

educativo dei singoli servizi, pubblici e privati. L'articolo 4 invece ridefinisce secondo parametri di livello europeo i servizi integrativi, introducendo alcuni elementi essenziali di regolamentazione per il servizio di baby sitter locale, già attivi per iniziativa di diversi Comuni della nostra Regione. L'articolo 7 invece disciplina la compartecipazione al costo dei servizi da parte delle famiglie, mentre l'articolo 12 estende la contribuzione regionale per l'abbattimento del costo delle rette, seppur con modalità differenziata, a tutti i servizi autorizzati. Vengono altresì ridefiniti gli standard organizzativi del sistema, con una diversa previsione dei compiti del personale addetto (articoli 17, 18 e 19) tenendo conto anche della sostenibilità economica conseguente, salvaguardando peraltro la qualità dei servizi stessi con l'introduzione della Carta dei Servizi presso tutte le strutture del sistema (articolo 8), fatta eccezione per i servizi sperimentali. Infine, per il rispetto della normativa europea in materia di servizi, relativa all'avvio e all'accreditamento dei servizi sociali, gli articoli 14, 15 e 16 individuano le specifiche norme semplificative necessarie a tal fine.

Passando al Capo II – Modifiche alla legge regionale 11/2006 va detto che la legge regionale 11/2006, ad oltre due anni dalla sua prolungazione, ha trovato attuazione soltanto relativamente alla Carta Famiglia i cui benefici, specificatamente regolamentati hanno cominciato ad essere erogati a partire dall'anno 2008. Si è ritenuto, pertanto, di premettere all'ulteriore attuazione del provvedimento legislativo nel corso del 2009, un riorientamento della legge quadro che preveda un espresso riconoscimento della famiglia quale soggetto sociale, con una conseguente definizione di azioni di accompagnamento e sostegno, in un contesto promozionale e non socio-assistenziale e con una priorità generale, qualora occorra, per le famiglie di cui all'articolo 29 della Costituzione e con una parità di considerazione per tutti i figli a carico (articoli 20, 21, 22 e 23). L'associazionismo familiare (articolo 33) diventa perciò uno strumento per l'affermazione del principio di sussidiarietà ed una rappresentanza più mirata del "ambito" familiare nell'ambito della ridefinizione della composizione della Consulta Regionale (articolo 34). Un diverso orientamento generale richiede anche flessibilità e semplificazione dell'intervento regionale attraverso l'assegnazione alla Giunta Regionale di una più incisiva capacità di indirizzo nonché di flessibile destinazione delle risorse finanziarie disponibili (articolo 37), da individuarsi in un unico fondo finalizzato e su base triennale. La nuova impostazione dell'azione regionale, infine, richiede anche la definizione di alcuni nuovi interventi o la ridefinizione di alcuni tra quelli già previsti per il definitivo superamento della loro connotazione socio-assistenziale.

Tra questi il pieno coinvolgimento delle persone anziane nell'attività di cura dei minori (articolo 26), anche per una promozione effettiva dei rapporti tra le generazioni, un'azione specifica di sostegno ai genitori dei nuovi nati (articolo 27) e il sostegno economico alle gestanti in difficoltà (articolo 28) per concorrere anche con servizi al sostegno dell'incremento demografico, nonché l'individuazione di interventi sperimentali nel territorio per una casa alle nuove famiglie (articolo 29). La funzione educativa della famiglia potrà contare su un'azione di sostegno ridefinita (articolo 30) mentre un particolare appoggio viene previsto per il reinserimento lavorativo dei genitori dopo periodi di cura per i figli (articolo 31) con la definizione di specifici voucher per l'accesso ai servizi. La collaborazione tra Comuni e associazioni delle famiglie per l'allestimento di una rete di sportelli per l'informazione e l'orientamento delle stesse potrà, a sua volta, contare su una particolare attenzione da parte della Regione (articolo 33). La copertura della spesa relativa alla presente legge è già assicurata nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria regionale 2009 del bilancio annuale 2009. Nel corso della discussione antecedente all'Aula, la Giunta regionale e la III Commissione concordato alcune modifiche che, senza snaturare l'impianto originario, hanno permesso un miglioramento del testo originario del DDL. Su altre questioni vi è la disponibilità a perfezionare ulteriormente il testo. Si confida dunque nell'approvazione da parte dell'on. Consiglio regionale.

SASCO